

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5466 del 12/11/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' PIEVE CESATO, IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA: PATUELLI GIANNI. PRATICA: RA01A1116
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5617 del 12/11/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020;

la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

**PREMESSO** che con determina n. 18160 del 02/12/2005 è stata riconosciuta la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea alla ditta Patuelli Gianni e Mularoni Laura, c.f. 00771390390, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica RA01A1116), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 80,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Faenza (RA), Località Pieve Cesato, via S. Domenico di Cesato, 2 su terreno censito al foglio n. 71, mappale n. 40;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola (oltre all'uso domestico non assoggettato a concessione);
- portata dichiarata pari a l/s 2,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.628,00;

**PRESO ATTO** che:

- con domanda assunta al prot. n. PG/2899 del 05/01/2007, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la ditta Patuelli Gianni e Mularoni Laura, c.f. 00771390390, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione con variante in diminuzione della portata da 2,0 a 1,5 l/s e del prelievo da 2.628,00 a 2.240,00 mc/a;
- con nota assunta al prot. n. PG/2020/0099263 del 10/07/2020 l'impresa individuale Patuelli Gianni comunica che il pozzo oggetto di concessione viene utilizzato esclusivamente per i trattamenti antiparassitari di un terreno coltivato a frutteto;
- con relazione tecnica ed idrogeologica, assunta al prot. n. PG/2020/0123577 del 28/08/2020, redatta dal Geol. Maurizio Nieddu, tecnico incaricato dall'impresa individuale Patuelli Gianni, viene confermato quanto richiesto nella suddetta domanda di rinnovo e viene comunicato che

il sig. Patuelli è l'unico utilizzatore della risorsa idrica in quanto la ditta Patuelli Gianni e Mularoni Laura, c.f. 00771390390 è stata cancellata in data 07/02/2020;

- con la medesima documentazione di cui sopra si evince che il secondo pozzo menzionato nella richiesta di concessione del 2001 è un pozzo freatico profondo circa 6,0 m che veniva utilizzato per uso domestico (idropotabile ed irrigazione dell'orto e del giardino), ma non viene più utilizzato da quando fu scavato il nuovo pozzo più profondo e fu realizzato l'allacciamento all'acquedotto comunale, per cui è stata anche tolta la pompa sommersa in previsione di una futura chiusura;
- con nota assunta al prot. n. PG/2020/0148519 del 15/10/2020 la sig.ra Mularoni Laura comproprietaria del terreno ubicato nel Comune di Faenza al fg. 71 mapp. 162 ha fornito l'assenso al rinnovo della concessione e all'utilizzo del pozzo posto su terreno di proprietà a favore dell'impresa individuale Patuelli Gianni;
- con la medesima nota di cui sopra la sig.ra Mularoni Laura ha rinunciato alla restituzione del deposito cauzionale di 51,65 euro precedentemente costituito chiedendone il mantenimento quale parte del deposito cauzionale dovuto per il rinnovo della concessione a nome dell'impresa individuale Patuelli Gianni;

**CONSIDERATO** che trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 con cambio di titolarità e variante in diminuzione della portata e del prelievo di cui agli artt. 28 e 31, R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 316 del 16/09/2020, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- l'impresa individuale Patuelli Gianni utilizza l'acqua fornita dal Consorzio per l'irrigazione agricola, mentre l'acqua prelevata dal pozzo viene utilizzata solo per gli usi domestici non riguardanti la concessione (e soddisfatti in prevalenza dall'acquedotto), per i trattamenti antiparassitari e come irrigazione di soccorso per cui risulta sottodimensionata rispetto al fabbisogno idrico del piano colturale previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;
- la derivazione oggetto di concessione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/146531 del 12/10/2020);
- Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2020/0132830 del 16/09/2020) che dichiara "*i terreni censiti catastalmente in Comune di Faenza al fg. 71 mapp. 162 sono ricompresi all'interno di un'area servita da impianti in pressione*";

DATO ATTO che Arpae con nota prot. n. PG/2020/128098 del 07/09/2020 ha richiesto al sig. Patuelli Gianni di indicare le motivazioni per le quali intende continuare il prelievo dal pozzo pur disponendo di acque derivate dal Consorzio;

PRESO ATTO della nota, assunta al prot. n. PG/2020/0136981 del 24/09/2020, nella quale il tecnico incaricato dall'impresa individuale Patuelli Gianni comunica che:

- il Consorzio eroga acqua solo nel periodo che va da marzo ad ottobre ed interrompe l'erogazione nel periodo da novembre ad aprile per cui l'acqua prelevata dal pozzo risulta

indispensabile per effettuare i trattamenti invernali e la fertirrigazione che richiede acqua per sciogliere il concime prima di distribuirlo sul campo;

- l'acqua derivata dal pozzo costituisce una fonte alternativa da utilizzare in situazioni di emergenza o in periodi siccitosi nel caso in cui dovesse interrompersi la fornitura da parte del Consorzio;
- l'acqua del Consorzio contiene un'elevata quantità di limo in sospensione e risulta quindi poco adatta ad eseguire i trattamenti antiparassitari e la fertirrigazione perchè tende ad intasare gli ugelli dell'atomizzatore;

**ACCERTATO** che l'impresa individuale richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 11/11/2020 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 16/01/2006, nella misura di 51,65 euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, di prescrivere il tombamento del pozzo inattivo con ripristino dello stato dei luoghi e che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione relativa al pozzo codice risorsa RAA7314, cod. pratica RA01A1116;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Patuelli Gianni, c.f. PTLGNN48H03H642H, P.IVA 02626810390, il rinnovo con cambio di titolarità e con variante in diminuzione della portata e del prelievo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RA01A1116, come di seguito descritta:
  - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (codice risorsa RAA7314) avente profondità di m 80,00;

- ubicazione del prelievo: Comune di Faenza (RA), Località Pieve Cesato, via S. Domenico di Cesato, 2, su terreno di proprietà dei sigg. Patuelli Gianni e Mularoni Laura, censito al fg. n. 71, mapp. n. 162 (ex 40); coordinate UTM RER: X = 737.374; Y = 913.103;
  - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata massima e media di esercizio pari a l/s 1,5;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.240,00 (di cui una parte utilizzata per usi domestici non assoggettati alla presente concessione);
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/11/2020;
  4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 12,28 euro;
  5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
  6. di stabilire che entro **60 giorni** dalla data del presente atto la concessionaria provveda al tombamento del pozzo inattivo e al ripristino dello stato dei luoghi sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 8 del disciplinare allegato alla presente determinazione;
  7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
  12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al

Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio Idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'impresa individuale Patuelli Gianni, c.f. PTLGNN48H03H642H; P.IVA 02626810390 (cod. pratica RA01A1116).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da 1 pozzo (codice risorsa RAA7314) avente profondità di m 80,00, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 114, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Faenza (RA), Località Pieve Cesato, via S. Domenico di Cesato, 2, su terreno di proprietà dei sigg. Patuelli Gianni e Mularoni Laura, censito al fg. 71, mapp. 162 (ex 40); coordinate UTM RER: X = 737.374; Y = 913.103.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per i trattamenti antiparassitari e fitosanitari e per l'irrigazione di soccorso di un terreno di 02.38.40 ha coltivato a frutteto (ha 01.11.40 di melo, ha 01.12.00 di pesco e ha 00.15.00 di actinidia) che di norma è servito dal Consorzio di Bonifica della Romagna.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima e media di esercizio pari a l/s 1,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.240,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica mediante pozzo può essere esercitato esclusivamente per i trattamenti legati al mantenimento dei frutteti e come irrigazione di soccorso in caso di indisponibilità di acqua consortile.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, identificato con il codice 0610ER-DQ2-PACS.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 12,28 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione (come da prescrizione derivante dal parere dell'Autorità di**

**Bacino Distrettuale del Fiume Po assunto al prot. n. PG/2020/146531 del 12/10/2020)** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### ARTICOLO 8 - TOMBAMENTO DEL POZZO INATTIVO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio dei lavori di tombamento del pozzo inattivo e del ripristino dello stato dei luoghi con congruo anticipo dall'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto dei seguenti accorgimenti tecnici da intendersi prescrittivi:
  - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, ecc..) e di ogni altro materiale connesso all'opera;
  - riempire con argilla, sabbia o altro materiale inerte ed inorganico, fino a non meno di 2 m dal piano di campagna;
  - rimozione, fino dove possibile, degli anelli di cemento che costituiscono il rivestimento del pozzo;
  - sigillare per uno spessore di almeno 1 m il restante foro con materiale argilloso oppure effettuare una gettata di conglomerato cementizio, per una larghezza eccedente 0,50 m rispetto al foro del pozzo;
  - infine riempire con materiale adeguato all'uso finale dell'area;
  - i lavori dovranno essere eseguiti entro **60 giorni** dall'adozione del presente atto;

3. Il concessionario è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione una relazione tecnica di chiusura del pozzo ovvero una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori.

#### ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**